



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Milano,

Il Magistrato Istruttore, dott.ssa Laura De Rentiis,

VISTO il provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute adottato, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 175/16, dal **Comune di Ossimo (BS)**;

RILEVATO

Che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 primo periodo, cit., *«le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2»;*

che, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 24, *«il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo»;*

CONSIDERATO

Che, nel caso di specie, le partecipazioni detenute dal Comune rientrano tra quelle che perseguono le finalità di cui all'art. 4 TUSP e che, in particolare, la società Funivia Boario Terme-Borno S.p.A. rientra nell'ipotesi disciplinata dal comma 7 dell'art. 4 cit. laddove dispone che "sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente (...) la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercenti in aree montane (.).";

Che, tuttavia, in sede di adozione dei piani di razionalizzazione l'ente deve anche verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 20, comma 2, TUSP e, nel questionario allegato, è riportato un dato sul fatturato medio della predetta società (pari ad euro 281.459,00), pari alla media degli anni 2015 (euro 409.241), 2014 (euro 211.144) e 2013 (euro 223.992);

che, anche se la società non soddisfa il requisito prescritto dall'art. 20, comma 2, del TUSP, l'ente motiva il mantenimento affermando che "...il fatturato medio del triennio 2013-2015, non soddisfa il requisito previsto. Tuttavia il trend lascia motivatamente intendere che vi siano concrete possibilità di soddisfare il requisito nell'immediato futuro. Per tali ragioni si ritiene di



poter affermare che sussistono i presupposti affinché l'Ente possa mantenere la propria partecipazione in questa società e pertanto non è necessario intraprendere alcuna azione"; che, con riferimento alla società Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l., l'ente ha indicato come dato relativo al fatturato medio euro 202.139,33, mentre lo stesso ammonterebbe a euro 606.418 come si evince dai dati di bilancio inseriti nel portale del Tesoro

P.Q.M

Dispone l'archiviazione, fatta salva ogni successiva verifica ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016 e dei controlli sulla gestione finanziaria dell'ente locale ai sensi degli artt. 147 quinquies, comma 3, e 148 bis, comma 2, TUEL.

Il Magistrato istruttore
dott.ssa Laura De Rentiis

